

Condizioni Generali di Fornitura per il Servizio a Tutele Graduali

Periodo di applicazione: 01 luglio 2021 – 30 giugno 2024

ART.1 – DEFINIZIONI

Ai fini dell'interpretazione delle presenti condizioni si applicano le seguenti definizioni:

Servizio a Tutele Graduali: è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017 n. 124, G.U. n. 189 del 14 agosto 2017, riservato alle piccole imprese (con un numero di dipendenti non superiore a 50 e non inferiore a 10 e/o un fatturato annuo non superiore a € 10 milioni e non inferiore a € 2 milioni) titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione e alle microimprese (meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a € 2 milioni) titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW;

Cliente: il soggetto, persona giuridica, titolare di punti di prelievo aventi i requisiti per l'inclusione degli stessi nel Servizio a Tutele Graduali;

Fornitore: A2A Energia S.p.A., società autorizzata alla vendita di energia elettrica dal Ministero dello Sviluppo Economico e assegnataria, per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024 del Servizio a Tutele Graduali nelle seguenti aree territoriali: Lazio, Lombardia con esclusione di Milano, Veneto, Liguria e Trentino-Alto Adige.

Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

Punto di Prelievo o POD: punto fisico in cui l'energia elettrica viene prelevata dal Cliente;

ARERA: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e l'Ambiente;

Parti: il Fornitore e il Cliente, definiti congiuntamente;

ART.2 – OGGETTO E CONDIZIONI DI FORNITURA

2.1 Il contratto di fornitura per il Servizio a Tutele Graduali ha per oggetto esclusivo la somministrazione di energia elettrica al Cliente da parte del Fornitore, presso il Punto di fornitura individuato, secondo le presenti condizioni di fornitura e le condizioni economiche di prezzo definite da ARERA per il medesimo servizio.

2.2 La fornitura alle condizioni per il Servizio a Tutele Graduali è riservata a tutte le piccole imprese (con un numero di dipendenti non superiore a 50 e non inferiore a 10 e/o un fatturato annuo non superiore a €10 milioni e non inferiore a € 2 milioni) titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione e alle microimprese (meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a € 2 milioni) titolari di almeno un Punto di Prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW che, a partire dal 1 luglio 2021, si trovano senza un fornitore di mercato libero.

2.2 È esclusa la fornitura di servizi o prodotti aggiuntivi, anche mediante la sottoscrizione di patti aggiuntivi e integrativi del contratto.

2.3 Il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza a titolo gratuito al Fornitore per la conclusione del contratto di trasporto

con il Distributore e del contratto di dispacciamento con Terna. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione a fornire e sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Il Cliente, ove applicabile, si impegna a sostenere tutti, nessuno escluso, gli oneri e costi derivanti dalla stipula ed esecuzione del contratto per il servizio di connessione e a tenere indenne il Fornitore in relazione a qualsiasi onere e costo derivante dall'esecuzione dei mandati conferiti con il presente Contratto.

2.4 Il Cliente ha l'obbligo di utilizzare l'energia elettrica messa a disposizione dal Fornitore per alimentare unicamente il Punto di Prelievo di cui al contratto. Al Cliente è fatto divieto di utilizzare l'energia elettrica per usi differenti da quelli dichiarati, oltre i limiti della potenzialità massima installata e in luoghi diversi da quelli indicati nel contratto.

2.5 È inoltre fatto divieto al Cliente di cedere l'energia elettrica a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna.

2.6 Ai sensi della delibera ARERA 491/2020/R/eel, il contratto di fornitura alle condizioni per il Servizio a Tutele Graduali con il Fornitore trova automatica applicazione, per i Punti di Prelievo nelle aree territoriali di Lazio, Lombardia con esclusione di Milano, Veneto, Liguria e Trentino-Alto Adige, a tutte le piccole imprese (con un numero di dipendenti non superiore a 50 e non inferiore a 10 e/o un fatturato annuo non superiore a €10 milioni e non inferiore a € 2 milioni) titolari unicamente di punti di prelievo connessi in bassa tensione e alle microimprese (meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a € 2 milioni) titolari di almeno un Punto di Prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW che, a partire dal 1 luglio 2021, si trovano senza un fornitore di mercato libero.

2.7 Il Fornitore si riserva altresì di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nell'ambito dell'esecuzione di eventuali ulteriori contratti di fornitura stipulati dal medesimo Cliente, così come di perseguire nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto il soddisfacimento anche di propri eventuali crediti derivanti da precedenti o distinti contratti di fornitura stipulati con il medesimo Cliente.

2.8 I POD oggetto del contratto verranno inseriti dal Distributore nel contratto di trasporto e di dispacciamento del Fornitore

2.9 A2A Energia S.p.A. provvederà, per la fornitura di energia elettrica presso i POD in bassa tensione, a richiedere per conto del Cliente le prestazioni oggetto del *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica* di competenza del Distributore (Delibera dell'Autorità n. 646/2015/R/eel e s.m.i.).

2.10 Il Cliente autorizza altresì il Fornitore ad essere destinatario del rilascio delle curve di prelievo rilevate dal Distributore.

2.11 Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

A2A Energia S.p.A.

Corso di Porta Vittoria, 4 - 20122 Milano

Tel. +39 02 7720.1

Fax +39 02 77203920

Servizio Clienti 800 199 955

PEC a2a.energia@pec.a2a.eu

Web www.a2aenergia.eu

Capitale Sociale euro 3.000.000,00 i.v. socio unico

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro

Imprese di Milano 12883420155 - R.E.A. Milano n. 1592687

Società soggetta all'attività di direzione

e coordinamento di A2A S.p.A.

ART. 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 Il Fornitore richiede al Cliente una garanzia nella forma di deposito cauzionale. Secondo quanto disposto dall'art 12 della delibera ARERA 491/2021/R/eel (TIV), l'ammontare del deposito cauzionale è pari a 15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata.

3.2 L'ammontare del deposito cauzionale è raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura; b) il Cliente non abbia pagato il deposito di cui al comma 3.1 e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.

3.3 Nel caso in cui il Cliente non versi il deposito cauzionale di cui al comma 3.1, il Fornitore può chiedere al Distributore di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni relative all'inadempimento del Cliente.

3.4 Il deposito cauzionale è addebitato nella prima fattura utile ed è versato dal Cliente in un'unica soluzione.

3.5 Qualora nel corso dell'erogazione della fornitura il deposito cauzionale fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente è tenuto a ricostituirlo con addebito nella prima fattura utile.

3.6 Il deposito cauzionale è restituito al Cliente alla cessazione della fornitura contestualmente alla fattura di chiusura, maggiorato in base al tasso di interesse legale. Ai fini della restituzione, al Cliente non può essere richiesto di presentare alcun documento attestante l'avvenuto versamento dello stesso.

ART. 4 - CONDIZIONI ECONOMICHE

4.1 Con riferimento a ciascun POD servito nel Sistema a Tutele Graduali, il Cliente dovrà corrispondere mensilmente al Fornitore:

a) Spesa Materia Energia:

- i. un corrispettivo per l'energia fornita (C_{el}), comprensivo delle perdite di rete, applicato all'energia pari a:
 - a. per i punti di prelievo trattati per fasce od orari ai sensi dell'Allegato A della delibera ARERA ARG7elt 107/09 "Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento" (TIS), la media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascuna fascia oraria nel mese;
 - b. per i punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS la media aritmetica mensile dei prezzi di borsa nelle ore appartenenti a ciascun mese
- ii. un corrispettivo a copertura dei costi di dispacciamento (C_{DISP}), comprensivo delle perdite di rete, applicato all'energia e aggiornato mensilmente da ARERA, determinato come la somma dei corrispettivi applicati da Terna S.p.A. per il servizio di dispacciamento, ad eccezione del corrispettivo di

sbilanciamento effettivo di cui all'articolo 23 del TIS e del corrispettivo di aggregazione misure di cui all'articolo 15 del TIS.

- iii. un corrispettivo di commercializzazione (C_{COM}) e un corrispettivo di sbilanciamento (C_{SB}), definiti da ARERA con la delibera 53/2021/R/eel, fissi per tutto il periodo di assegnazione;
- iv. un corrispettivo a copertura degli oneri di morosità (C_{CM}) e un corrispettivo di perequazione servizio a tutele graduali (C_{PSTG}) aggiornati annualmente da ARERA;
- v. il parametro α , determinato da ARERA a valle delle procedure concorsuali per l'assegnazione del Servizio a Tutele Graduali, che verrà applicato all'energia e alle relative perdite di rete. Tale parametro sarà aggiornato annualmente.

b) Spesa per servizio di trasporto e gestione del contatore:

- i. i corrispettivi applicati dal Distributore al Fornitore, come previsti da ARERA con la delibera 568/2019/R/eel e indicati nel "Testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica" (TIME) e "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (TIT);
- ii. un corrispettivo a copertura dei costi relativi al servizio di trasmissione applicato all'energia elettrica prelevata;
- iii. un corrispettivo a copertura del servizio di distribuzione, differenziato per quota energia (€/kWh), quota fissa (€/anno) e quota potenza (€/kW/anno)
- iv. un corrispettivo fisso a copertura a copertura dei costi relativi al servizio di misura;
- v. gli oneri UC3 (corrispettivo a copertura dei meccanismi di perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) e UC6 (corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio).

I suddetti corrispettivi sono aggiornati annualmente da ARERA.

c) Spesa per oneri di sistema:

Le componenti relative agli oneri generali di sistema, A_{SOS} (a copertura degli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili ed alla cogenerazione CIP 6/92) e A_{RIM} (a copertura dei rimanenti oneri), come previste Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (TIT) approvato dalla delibera ARERA 568/2019/R/eel e s.m.i. I suddetti corrispettivi vengono aggiornati trimestralmente da ARERA.

d) Ulteriori corrispettivi:

Imposte, addizionali e ogni ulteriore onere fiscale inerenti alla fornitura previsti dalla normativa vigente.

ART. 5 - FATTURAZIONE

a) Disposizioni generali

5.1 La quantificazione dei consumi di energia elettrica avviene sulla base dei dati di consumo registrati dal misuratore. I dati di misura sono utilizzati per il computo dei consumi contabilizzati in fattura con l'ordine indicato al comma 5.10.

5.2 Il Cliente ha la facoltà di comunicare l'autolettura con le modalità e le tempistiche indicate in fattura dal Fornitore.

5.3 Il Fornitore è tenuto a rendere disponibile al Cliente la fattura redatta con le modalità di cui alla Bolletta 2.0, e gli elementi di dettaglio, che sono disponibili al Cliente che ne faccia richiesta esplicita con le modalità indicate nell'area clienti del sito www.a2aenergia.eu.

5.4 Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul sito internet www.a2aenergia.eu la "Guida alla lettura delle voci di spesa" per il Servizio a Tutele Graduali, recante una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la "Guida alla lettura delle voci di spesa" telefonicamente contattando il Servizio Clienti del Fornitore o nell'Area Clienti del sito www.a2aenergia.eu.

5.5 La fattura e gli elementi di dettaglio sono resi disponibili al Cliente in formato elettronico con invio a mezzo mail e nell'Area Clienti del sito web del Fornitore www.a2aenergia.eu salvo che il Cliente chieda di riceverli in formato cartaceo. Al Cliente che scelga di ricevere la fattura e gli elementi di dettaglio in formato cartaceo, anche in un momento successivo alla data di decorrenza del Contratto, non può essere applicato alcun onere aggiuntivo.

5.6 Il Fornitore si riserva la facoltà di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 10 euro; tali somme verranno richieste insieme agli importi della successiva fattura.

5.7 Nei casi in cui il Cliente vanti un credito nei confronti del Fornitore per importi complessivamente inferiori o uguali a 50 euro, è riconosciuta la facoltà al Fornitore di riportare e/o compensare i suddetti crediti nella fattura successiva; in tale ipotesi il Fornitore informa il Cliente con apposita comunicazione trasmessa all'interno della fattura ovvero congiuntamente alla stessa.

5.8 Il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento dovuto entro il termine di 20 giorni dalla data di emissione della fattura.

5.9 Le modalità di pagamento disponibili al Cliente, di cui una gratuita, sono indicate in fattura. In nessun caso sono previsti addebiti in fattura di oneri o corrispettivi a favore del Fornitore in relazione alla modalità di pagamento prescelta dal Cliente.

5.10 Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore utilizzerà, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente – con le modalità e le tempistiche indicate in fattura – e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore ovvero stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo una ripartizione lineare del consumo rilevato tra due letture effettive.

5.11 In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all'interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nei periodi che intercorrono tra una lettura rilevata, stimata o autolettura e l'altra.

b) Fatturazione di periodo

5.12 La fattura di periodo (ossia la fattura emessa regolarmente nel

corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente, diversa da quella di chiusura, emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica) è emessa con la seguente frequenza:

Tipologia di Clienti	Frequenza Emissione Fatture
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW	Mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW	Bimestrale

5.13 La fattura di periodo è emessa entro 45 giorni solari dalla data dell'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima. In caso di emissione della fattura di periodo oltre tale termine, il Fornitore riconosce, in occasione della prima fattura utile, un indennizzo automatico al Cliente finale. Il valore del predetto indennizzo è pari a: a) 6 euro nel caso in cui la fattura di periodo sia emessa con un ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui sopra; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 euro, per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra. Tale importo è, altresì modificato in ragione di un ritardo ulteriore ed è pari a: a) 40 euro se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo compreso tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra; b) 60 euro se l'emissione della fattura di periodo avviene in un tempo superiore a 90 (novanta) giorni solari dal termine massimo di emissione di cui sopra.

5.14 In caso di Cliente trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati. In caso di Cliente di energia elettrica trattato per fasce, egli ha diritto a un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore pari a 10 euro qualora, il Distributore metta a disposizione per 2 (due) mesi consecutivi esclusivamente dati di misura stimati.

c) Fatturazione di chiusura

5.15 La fattura di chiusura (ossia la fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica) è recapitata al Cliente entro 6 (sei) settimane decorrenti dal giorno di cessazione della fornitura. A tal fine essa è emessa entro il secondo giorno solare precedente lo scadere di tale periodo. In caso di fatture in formato cartaceo, il termine per l'emissione è pari all'ottavo giorno solare precedente il termine di 6 (sei) settimane per il recapito.

5.16 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore della tempistica di emissione di cui al comma 5.15, il Fornitore riconosce, nella medesima fattura di chiusura, un indennizzo automatico pari a: a) 4 euro, nel caso in cui la fattura sia emessa con un ritardo fino

a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 5.15; b) l'importo di cui alla precedente lettera a) maggiorato di 2 euro ogni 10 (dieci) giorni solari di ulteriore ritardo, fino a un massimo di 22 euro per ritardi fino a 90 (novanta) giorni solari successivi al termine massimo di emissione di cui al comma 5.15.

5.17 Nei casi in cui il Distributore metta a disposizione al Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura, ad esclusione del cambio Fornitore diverso da switching, decorso un tempo superiore a 30 (trenta) giorni dalla cessazione della fornitura, il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico a carico del Distributore per il tramite del Fornitore di ammontare pari a 35 euro.

ART. 6 – DURATA E RECESSO

7.1 Il contratto di fornitura è a tempo indeterminato. Le condizioni economiche si applicano a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.

7.2 Il Cliente nel Servizio a Tutele Graduali che conclude un contratto di fornitura con un venditore sul mercato libero non è tenuto a esercitare il diritto di recesso nei confronti del Fornitore. In tali casi il Servizio a Tutele Graduali termina dal primo giorno di inizio della nuova fornitura col nuovo fornitore scelto.

7.3 Il termine di preavviso per il diritto di recesso, senza il fine di cambiare esercente, non può essere superiore ad un mese e decorre dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In tale ipotesi il Cliente recede dal contratto con il Fornitore dandone comunicazione con lettera raccomandata A/R e/o mail PEC all'indirizzo del Fornitore. Nel caso in cui il Cliente intenda recedere per cessare la fornitura, il Cliente sarà responsabile del pagamento dei consumi e di ogni altro importo dovuto ai sensi del presente contratto, sino a quando non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del misuratore da parte del Distributore.

ART. 7 – INTERESSI DI MORA

8.1 Qualora il Cliente non rispetti il termine di pagamento indicato nella fattura, il Fornitore richiede al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali.

8.2 Il Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all'ultimo biennio ovvero, qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le fatture relative al periodo di efficacia del contratto, è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.

8.3 Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. È esclusa la richiesta di risarcimento del danno ulteriore.

ART. 8 - PAGAMENTI

8.1 Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dal Cliente dovranno essere pagate integralmente con le

modalità e nei termini indicati sulle fatture stesse che non potranno essere inferiori a venti giorni dalla data di emissione delle fatture. In caso di addebito con procedura S.D.D. i pagamenti saranno addebitati con valuta fissa. Le fatture emesse prima dell'attivazione del servizio S.D.D. dovranno essere saldate attraverso le modalità indicate nelle fatture stesse. Salvo quanto previsto al successivo articolo, i pagamenti non potranno essere ridotti né differiti, né gli importi dovuti potranno essere compensati con eventuali crediti del Cliente verso il Fornitore. Se il pagamento è effettuato oltre i termini indicati, il Fornitore potrà richiedere al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati su base annua al TUR - Tasso Ufficiale di Riferimento - maggiorato del tre e mezzo per cento o ad altro tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Fornitura se ad un Cliente non domestico.

8.2 In caso di mancato pagamento al Cliente verrà inviato un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure Posta Elettronica Certificata (PEC) con indicazione del termine ultimo per il saldo delle fatture insolute. Il sollecito conterrà altresì le modalità attraverso le quali andrà comunicato l'avvenuto pagamento al Fornitore.

8.3 Il Fornitore, protraendosi il mancato pagamento, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente. Il termine per effettuare l'intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore non sarà inferiore a 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora.

8.4 Nel caso in cui le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura.

8.5 Qualora il Distributore non potesse dar corso alla sospensione della fornitura per cause indipendenti dalla sua volontà, il Fornitore potrà chiedere al Distributore di dar corso all'esecuzione della prestazione sotto forma di lavoro complesso il cui costo verrà fatturato al Cliente.

8.6 Il Fornitore si riserva altresì di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nell'ambito dell'esecuzione di eventuali ulteriori contratti di fornitura stipulati dal medesimo cliente così come di perseguire nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto il soddisfacimento anche di propri eventuali crediti derivanti da precedenti o distinti contratti di fornitura stipulati con il medesimo cliente.

8.7 Qualora il Fornitore non rispettasse i termini minimi di cui sopra, il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico da

erogarsi nell'ammontare e con le modalità previste dalla delibera ARERA 258/2015/R/com Testo integrato morosità elettrica (TIMOE). Il Fornitore può richiedere il pagamento delle spese postali relative al sollecito di pagamento della fattura. In ogni caso il Fornitore si riserva inoltre di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali ivi compresi gli oneri sostenuti per l'affidamento della pratica a società di recupero dei crediti nei limiti del loro effettivo ammontare.

8.8 In occasione del secondo esito consecutivo di insoluto su fatture per le quali è attivo l'addebito diretto in conto corrente (S.D.D.), il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare eventuali costi bancari connessi e di disattivare il servizio S.D.D..

8.9 Fatte salve le ipotesi previste dalla legge, in caso di subentro o di voltura il Cliente non è tenuto al pagamento di eventuali debiti del precedente titolare della fornitura, neppure qualora quest'ultima risultasse sospesa o cessata per morosità.

8.10 A fronte di richieste di subentro o di voltura presentate da utenti non domestici in relazione a punti di fornitura per i quali sussistano morosità pregresse, il Fornitore si riserva di subordinare la propria accettazione alla verifica dell'assenza di rapporti di diritto o di fatto tra il precedente intestatario e il richiedente che possano implicare una responsabilità di quest'ultimo per le obbligazioni pecuniarie scadute (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: trasferimento di azienda o incorporazione societaria), nonché al rilascio da parte del richiedente di una dichiarazione scritta di estraneità al debito.

8.11 Il Fornitore si riserva altresì la facoltà di richiedere un indennizzo - identificato in fattura come Corrispettivo CMOR - nell'ambito del Sistema indennitario, qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio Fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

ART. 9 - RATEIZZAZIONE

9.1 Il Fornitore informa il Cliente della possibilità di rateizzazione, segnalandone altresì la facoltà all'interno della fattura relativa al pagamento rateizzabile, nei seguenti casi: i. per i Clienti trattati monorari, qualora la fattura contenente ricalcoli relativi a casi diversi di cui al successivo punto ii. sia superiore al duecentocinquanta per cento dell'addebito medio delle fatture emesse sulla base di consumi stimati ricevute successivamente alla precedente fattura di conguaglio; ii. per tutti i Clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura, a eccezione dei casi accertati dal Distributore di manomissione del gruppo di misura; iii. per tutti i Clienti, nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione indicata al precedente art. 5; iv. per tutti i Clienti, nei casi di fatturazione di importi anomali, di cui all'articolo 9, comma 9.1, del TIQV non già previsti dalle

precedenti lettere;

9.2 Il Cliente finale può richiedere la rateizzazione solo per somme superiori a 50 euro, entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della fattura, secondo le modalità indicate nella fattura.

9.3 La rateizzazione si attua secondo le seguenti modalità:

- nei casi di cui ai punti i., e ii. le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli e comunque non inferiore a 2 (due);

- nei casi di cui al punto iii le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione e comunque non inferiore a 2 (due);

- nei casi di cui al punto iv le somme oggetto di rateizzazione sono suddivise in un numero di rate successive di ammontare costante pari al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 (dodici) mesi e comunque non inferiore a 2 (due);

- le rate, non cumulabili, hanno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà per il venditore di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separatamente da questi ultimi;

- facoltà del Fornitore richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Cliente finale oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione in accordo a quanto previsto dal presente articolo;
- e somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del Tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, disponibile presso il sito www.euribor.it, calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.

9.4 Qualora il Cliente concluda un contratto con un nuovo Fornitore, il Fornitore uscente ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell'importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile. Il Fornitore che intenda avvalersi di tale facoltà, è tenuto ad informarne il Cliente nella fattura relativa al pagamento rateizzabile o nella comunicazione con cui formalizza il piano di rateizzazione concordato.

ART. 10 - FORZA MAGGIORE

10.1 Nessuna delle Parti sarà responsabile verso l'altra per inadempimenti, danni, perdite dovuti a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

10.2 Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali, provvedimenti delle Autorità, guerre, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori dal

ragionevole controllo delle Parti.

10.3 Le eventuali riduzioni, interruzioni o sospensioni della fornitura dei servizi elettrici dovute a cause di forza maggiore, causate ad esempio da inadempienze dei gestori delle reti, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del presente contratto.

10.4 La Parte che intenda invocare una causa di forza maggiore dovrà darne, non appena possibile, comunicazione scritta all'altra, indicando, tra l'altro, l'evento intervenuto, le conseguenze che ne sono derivate o ne potrebbero derivare e la prevedibile durata dello stato di indisponibilità all'adempimento del presente contratto.

ART. 11 - IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

11.1 Qualora, dalla data di efficacia del presente contratto, per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità del Fornitore e stabilito dalle Autorità competenti, non fosse possibile o venisse meno la possibilità per il Fornitore di assolvere, totalmente o in parte, agli obblighi di fornitura, ovvero di provvedere al vettoriamento sulle linee di interconnessione con l'estero, e/o su quelle di trasmissione e/o di distribuzione, il Fornitore, fatta salva la disponibilità ad operare per superare le condizioni ostative intervenute, ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A/R e/o mail PEC.

11.2 Se l'impossibilità sopravvenuta attiene all'intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al precedente paragrafo, il presente contratto si intenderà risolto.

11.3 Fornitore è comunque sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento nei confronti del Cliente.

ART. 12 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

12.1 L'appropriazione fraudolenta dell'energia elettrica, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, in seguito ad accertamenti eseguiti dal Fornitore e/o accertati dal Distributore, daranno luogo a idonea comunicazione alle Autorità competenti. In tali casi il Fornitore potrà sospendere immediatamente la fornitura, nonché risolvere di diritto il contratto.

12.2 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore e/o a terzi.

ART. 13 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

13.1 Al verificarsi di almeno uno dei casi descritti agli artt. 8, 11 e 12, il Fornitore avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., dandone comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata e/o mail PEC, fatti salvi eventuali termini di preavviso stabiliti dai medesimi articoli del Contratto. In tali casi il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

13.2 Il presente contratto si intenderà altresì risolto di diritto nel

caso nel caso in cui il Cliente sia posto in liquidazione ovvero sia dichiarato fallito o assoggettato a procedure prefallimentari e/o concorsuali, fatte salve le previsioni di norme inderogabili di legge.

ART. 14 - PRESTAZIONI DI COMPETENZA DEL DISTRIBUTORE

14.1 Su richiesta e per conto del Cliente, in relazione ai Punti di Prelievo, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel TIQE, comprendenti: l'aumento o la diminuzione della potenza disponibile, la verifica del gruppo di misura, la verifica della tensione nel punto di consegna, lo spostamento del gruppo di misura, subentri e voltture, ogni altra prestazione che non rientri tra quelle per cui il Cliente può rivolgersi direttamente al Distributore ai sensi del TIQE.

14.2 Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore, l'importo che allo stesso sarà addebitato da quest'ultimo. Nei soli casi relativi alle richieste di voltura, il Cliente riconosce altresì al Fornitore un importo pari a 23 euro IVA esclusa.

14.3 Il Cliente ha l'obbligo di consentire al Distributore di accedere ai locali dove è ubicato l'impianto di misura qualora l'accesso sia necessario al fine di compiere le prestazioni di cui al presente articolo, o al fine di procedere ad altre attività di competenza del Distributore previste dalla normativa vigente tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, la verifica degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione, interventi per guasti e malfunzionamenti degli stessi, la rilevazione del dato di misura.

ART. 15 - SICUREZZA DEGLI IMPIANTI APPARECCHIATURA E VERIFICHE

15.1 Si considerano impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del misuratore, ossia quelli situati oltre il punto di raccordo di uscita del misuratore stesso. Sono invece del Distributore competente gli impianti ed apparecchi diversi da quelli del Cliente, finalizzati alla fornitura dell'energia elettrica.

15.2 Gli impianti e apparecchi del Cliente devono rispettare le norme di legge e di sicurezza e il loro utilizzo non deve provocare disfunzioni alla rete di distribuzione a cui sono connessi. A tal fine il Distributore può effettuare controlli sugli impianti del Cliente in caso di accertate irregolarità, che costituiscano situazioni oggettive di pericolo, e ha facoltà di sospendere la fornitura, finché il Cliente non abbia normalizzato la situazione.

15.3 Il Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi del Distributore situati presso lo stesso Cliente e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore qualsiasi evento che possa comportare un'erronea rilevazione dei consumi. Il misuratore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente, se non per disposizione del Distributore ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.

ART. 16 - RESPONSABILITA'

16.1 Le caratteristiche della fornitura potranno essere oggetto di variazione nei limiti delle norme e disposizioni vigenti in materia. Inoltre, la fornitura potrà essere interrotta temporaneamente, in

tutto o in parte, dai gestori di rete competenti per: cause di oggettivo pericolo, ragioni di servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzione, riparazione dei guasti sugli impianti di trasmissione e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi) e per motivi di sicurezza del sistema.

16.2 In ogni caso, il Fornitore, in qualità di cliente grossista e, pertanto, estraneo all'attività di dispacciamento, trasporto e distribuzione, non potrà rispondere per la eventuale non conformità dell'energia elettrica alle caratteristiche stabilite dal Distributore, ovvero per disservizi o manutenzioni degli elementi di rete. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile neanche delle predette interruzioni che, al pari di quelle dovute a cause accidentali, di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno l'obbligo di indennizzo o risarcimento del Cliente a carico del Fornitore né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

16.3 Il Fornitore non risponderà altresì di alcun danno che possa derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti del Cliente o del Distributore e guasti del misuratore.

16.4 Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti di qualsiasi tipo, quali a titolo di esempio, incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza dell'uso improprio dell'energia elettrica per la mancata osservanza delle migliori regole di prudenza e sicurezza.

ART. 17 – RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

17.1 Eventuali reclami scritti e richieste di informazioni potranno essere inoltrati dal Cliente al Fornitore utilizzando l'apposito modulo allegato al presente Contratto e altresì scaricabile all'indirizzo www.a2aenergia.eu.

17.2 Se non viene utilizzato l'apposito modulo allegato al presente Contratto, la comunicazione dovrà contenere i seguenti dati minimi necessari: nome e cognome; indirizzo di fornitura; indirizzo postale, se diverso da quello di fornitura, o telematico; servizio a cui si riferisce il reclamo (energia elettrica); il motivo del reclamo; indicazione del Punto di Prelievo (codice POD) o, qualora non sia disponibile, il codice cliente; un'indicazione sintetica dei fatti contestati.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE E RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

18.1 Il contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni controversia tra le Parti il foro competente è quello di Milano.

18.2 Il Cliente che, in relazione alla fornitura, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.html) o, in alternativa, presso i seguenti organismi di risoluzione delle controversie, ai quali il Fornitore si impegna a partecipare. Il Cliente può usufruire gratuitamente del Servizio di Conciliazione Paritetica istituito presso il Fornitore, nei casi previsti dal relativo Regolamento, presentando domanda nelle modalità indicate sul sito internet conciliazione.a2a.eu.

18.3 L'esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

ART. 19 - COMUNICAZIONI

19.1 Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto e nei casi in cui espressamente richiesto, tramite lettera raccomandata A/R a A2A Energia S.p.A. - Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI) e/o tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo a2a.energia@pec.a2a.eu

ART. 20 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

20.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle Autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

ART. 21 - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO

21.1 Sono recepite di diritto nel Contratto le disposizioni, suscettibili di inserimento automatico, imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che comportino modifiche o integrazioni alle presenti condizioni generali di fornitura.

21.2 Il Fornitore provvede alle modifiche e alle integrazioni imposte da leggi o provvedimenti di pubbliche autorità, inclusa l'ARERA, che non siano suscettibili di inserimento automatico, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, fermo restando il diritto di recesso di quest'ultimo.